



A S P A M

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito territoriale di Guidizzolo**AVVISO PUBBLICO CONTINUATIVO**

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ

Allegato I – Scheda tecnica servizi

PREMESSA.....	2
Capo 1 – SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PER MINORI CON DISABILITÀ.....	3
Art. 1. Oggetto del servizio	3
Art. 2. Destinatari del servizio	3
Art. 3. Finalità del servizio	3
Art. 4. Attività previste	3
Art. 5. Il personale educativo	4
Art. 6. Il coordinatore	5
Art. 7. Costo orario delle prestazioni	5
Art. 8. Quantitativo annuo del servizio educativo dell'ultimo biennio scolastico	6
Art. 9. Calendario di funzionamento del servizio	7
Art. 10. Modalità di attuazione dell'intervento	7
Art. 11. Scheda attivazione servizio/voucher	8
Art. 12. Gestione del monte ore assegnato	9
Art. 13. Monitoraggio del servizio e rendicontazione	10
Capo 2 – SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E/O TERRITORIALE PER MINORI E ADULTI CON DISABILITÀ	11
Art. 14. Oggetto del servizio	11
Art. 15. Destinatari del servizio	11
Art. 16. Finalità del servizio	11
Art. 17. Attività previste	11
Art. 18. Il personale educativo	12
Art. 19. Il coordinatore	12
Art. 20. Costo orario delle prestazioni	13
Art. 21. Quantitativo annuo stimato delle ore di assistenza	14
Art. 22. Modalità di attuazione dell'intervento:	14
Art. 23. Scheda attivazione servizio/voucher	16
Art. 24. Monitoraggio del servizio	16

PREMESSA

Il presente Bando di accreditamento è finalizzato alla costituzione di un Albo di Soggetti idonei ad erogare le prestazioni afferenti ai servizi educativi scolastici e domiciliari rivolti a persone con disabilità, in un'ottica inclusiva a partire dalla costruzione del Progetto di vita, già anticipato dalla Legge 328 del 2000 che prevedeva la predisposizione del progetto individuale su richiesta dell'interessato.

“Questo progetto, con l’obiettivo di “realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro”, nelle intenzioni del legislatore doveva diventare tempo e luogo per raccordare gli interventi a supporto dei percorsi di integrazione ed inclusione nella prospettiva del progetto di vita” (Linee Guida del Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione alunni/studenti disabili, redatte da Ce.Dis.Ma per l’Ambito di Guidizzolo).

A seguito di alcune esperienze nell’Ambito volte al superamento del rapporto educatore-studente in una modalità esclusiva 1:1 e considerando le sperimentazioni presenti in altri Ambiti della Provincia circa l’educatore di comunità scolastica, che opera attraverso modalità gruppali in sinergia con i docenti degli Istituti scolastici, con il presente accreditamento si vuole continuare e promuovere una metodologia innovativa e migliorativa dell’intervento educativo, perché persegua finalità di sostegno all’autonomia e alla comunicazione in una logica di comunità, sia essa scolastica o territoriale. Per questo motivo si sono delineate nel presente bando due tipologie di servizio educativo, che laddove possibile possano essere la seconda -domiciliare- in continuità con la prima -scolastica, proprio perché componenti di un medesimo progetto di vita.

Nello specifico, il servizio educativo scolastico è rivolto a persone di minore età con disabilità frequentanti gli istituti scolastici di primo e secondo grado, il servizio educativo domiciliare è rivolto a minori e adulti con necessità di sostegno elevato e molto elevato: il comune denominatore resta la definizione del più ampio progetto di vita entro il quale è contenuto il progetto individualizzato, con l’attenzione all’obiettivo inclusivo nella comunità di appartenenza, perseguibile anche attraverso la metodologia del piccolo gruppo, sia esso scolastico sia territoriale.

Capo 1 – SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PER MINORI CON DISABILITÀ

Art. 1. Oggetto del servizio

Per servizio educativo scolastico si intende *“l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”* (L. 104/92, art. 13) e si inquadra nel più generale obiettivo del Progetto Educativo Individualizzato che la scuola formula in sinergia con i servizi territoriali, al fine di promuovere l’inclusione dell’alunno con disabilità nella sua interezza e specificità, supportandolo nelle autonomie personali e sociali, facilitandone la relazione con gli insegnanti e con il gruppo classe, sostenendolo nella socializzazione e comunicazione con i pari, nell’espressione dei vissuti e bisogni attraverso il supporto emotivo e la valorizzazione delle sue risorse e potenzialità.

Art. 2. Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto ad alunni iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado, il primo ed il secondo grado dell’istruzione provinciale e della formazione professionale, in possesso di documentazione di accertamento della disabilità rilasciata da INPS; tale disabilità può essere riconosciuta come disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art. 3 comma 3 L. 104/92) o come disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 comma 1 L. 104/92)

Art. 3. Finalità del servizio

Il servizio è finalizzato a garantire il pieno ed effettivo diritto allo studio degli studenti con disabilità, assicurando loro la completa inclusione scolastica e sostenendone lo sviluppo delle potenzialità. Lo studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita individuale e di apprendimento e nei rapporti con la comunità scolastica/formativa e con i diversi soggetti che in essa agiscono ed interagiscono.

Nello specifico, il servizio si configura come supporto educativo e mira a favorire lo sviluppo e l’accrescimento di competenze personali, culturali, di apprendimento, relazionali e di socializzazione necessarie per acquisire autonomia e capacità di comunicazione, sia nell’ambito delle attività educativo-didattiche sia nelle attività extra-scolastiche e di eventuali ulteriori contesti di vita.

Al servizio in oggetto non afferiscono attività di carattere meramente ed esclusivamente socio-assistenziale di base o socio-sanitario.

Ancor più nello specifico gli interventi sono finalizzati:

- a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità all’interno della scuola;
- a ridurre le condizioni invalidanti che impediscono il pieno sviluppo della persona umana per facilitare il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale possibile dell’alunno con disabilità;
- a facilitare, favorire e potenziare la comunicazione e la relazione dell’alunno con disabilità con le persone che interagiscono con lui;
- a stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale;
- a favorire la partecipazione nelle diverse attività scolastiche, facilitando l’espressione dei bisogni, valorizzando le risorse e le potenzialità.

Art. 4. Attività previste

Il servizio prevede attività educative svolte direttamente dagli educatori all'interno delle istituzioni scolastiche/formative e azioni trasversali di gestione, coordinamento, supervisione e monitoraggio, che garantiscono la tenuta e la qualità del servizio.

Nello specifico, agli educatori inseriti negli istituti scolastici/formativi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell'ambito dell'istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all'insegnante di sostegno, con i quali l'educatore è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni;
- assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio attività laboratoriali di gruppo anche sperimentali, attività ludiche o culturali in orario scolastico, viaggi di istruzione, percorsi di tirocinio curricolare e Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) per alunni frequentanti gli istituti superiori;
- assistenza educativa scolastica di piccolo gruppo, con il fine di superare il rapporto 1:1 in una logica di inclusione nella comunità scolastica, a partire dal servizio definito per i minori con disabilità secondo l'art. 3 comma 1 (L. 104/92)
- gestione di piccoli gruppi per promuovere l'inclusione del minore dentro il più ampio gruppo classe, accompagnando nella costruzione di relazioni positive attraverso l'approfondimento di temi individuati con il corpo docente (sarà possibile definire apposite Linee operative per la gestione delle sperimentazioni all'interno degli Istituti Comprensivi);
- raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica;
- nella prospettiva del progetto individuale di vita, previsto sia dalla Legge 328/2000 sia dalla Legge 112/2016, laddove previsto dal Comune, all'educatore può essere richiesto anche di prestare attività nei momenti extra-scolastici, come nelle attività estive;
- prendere parte alle riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione (*GLO*), attivi negli Istituti scolastici nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);

Inoltre, l'intervento deve garantire, nei limiti delle condizioni date e possibili, il migliore abbinamento tra l'educatore e lo studente con disabilità, nell'ottica anche della continuità: vale a dire che l'educatore assegnato allo studente abbia preferibilmente maturato esperienze e competenze adeguate alla specifica situazione.

Art. 5. Il personale educativo

Il servizio dovrà essere svolto da personale educativo in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), e Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente;
- b) Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
- c) Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti come definite con decreto interministeriale vigente;

Il titolo di cui alla lett. a) costituisce quello richiesto in via ordinaria.

I titoli di cui alla lett. b) e c) sono ammessi per quegli operatori assunti in forza della clausola sociale, al fine di garantire la stabilità occupazionale, ovvero per deroghe ad hoc assentite dall'Amministrazione contraente per casi particolari.

Il personale educativo deve in ogni caso possedere adeguate capacità di:

- relazionarsi con studenti con disabilità fisica e/o psichica nel contesto scolastico e lavorare con costanza con il corpo docente e la famiglia nella progettazione di un percorso di autonomia;
- raccordarsi con la comunità scolastica nel suo insieme e, con i soggetti esterni alla Scuola, come – ad esempio – assistenti sociali, servizi specialistici e, laddove previsto, con le realtà del territorio.

Art. 6. Il coordinatore

La direzione tecnica del servizio è affidata ad un coordinatore responsabile, in possesso di uno dei requisiti previsti dalla

- a) Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia, oppure Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e comprovata esperienza almeno biennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno quinquennale in servizi di assistenza educativa;
- b) Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno triennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno quinquennale in servizi di assistenza educativa.

In relazione ai titoli di cui alla lett. a) e b) l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di accordare deroghe ad hoc, sulla base di motivate ragioni dell'ETS, tenendo conto dell'idoneità del titolo di studio e/o della significativa esperienza del profilo professionale proposto.

Il coordinatore riveste la funzione di riferimento per l'Istituto scolastico, per l'Ente locale e per l'Ufficio di Piano/la Commissione di Ambito sia rispetto alla gestione ordinaria del servizio, sia rispetto alle possibili sperimentazioni da proporre e attuare nelle classi aderenti.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

- gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione al Progetto individualizzato sullo studente;
- lavorare in rete con altri servizi istituzionali (Scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali, ...) e non istituzionali, per valorizzare le risorse presenti, con l'obiettivo di sostenere lo studente e la sua famiglia;
- garantire, anche attraverso il proprio staff interno, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);
- organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione

Il nominativo ed il recapito del Coordinatore del servizio dovranno essere comunicati all'ente procedente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accreditamento.

Art. 7. Costo orario delle prestazioni

Il costo orario del servizio educativo scolastico in regime di accreditamento è definito come da Tabella che segue ed è comprensivo dell'attività di coordinamento e di quella di formazione che i

soggetti accreditati dovranno assicurare nell'ambito del servizio, nonché dei costi connessi al rispetto della normativa sulla sicurezza.

Tab. 1 - Tariffe servizio educativo scolastico Ambito di Guidizzolo 2025 - 2030

Qualifica	da luglio 2025	da luglio 2026	da luglio 2027	da luglio 2028	da Luglio2029
Senza titolo	€ 24,00	€ 24,64	€ 25,28	€ 25,28	€ 25,28
Con titolo	€ 25,00	€ 25,67	€ 26,33	€ 26,33	€ 26,33

Il costo sopra esposto è riferito al servizio erogato presso la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado; per quanto riguarda il servizio erogato presso la scuola secondaria di secondo grado e presso gli Istituti di secondo grado dell'istruzione provinciale e della formazione professionale, il costo sarà di € 23,14, tenuto conto di quanto indicato da Regione Lombardia titolare del servizio stesso e del livello riconosciuto dal Ministero (DD n. 30 del 14.06.2024).

Poiché il servizio reso dall'educatore sarà stabilito in relazione alle necessità di ciascun alunno, lo stesso si svolgerà di norma dal lunedì al sabato, anche con orario spezzato.

Non sarà prevista l'erogazione del pasto al personale educativo, salvo nel caso in cui l'educatore sia stato espressamente autorizzato a fruire del pasto con oneri a carico del comune di residenza dello studente da parte del servizio di riferimento. In ogni caso, qualora l'articolazione oraria del servizio cada nel corso della somministrazione dei pasti ai minori, il personale assegnato dal soggetto accreditato a svolgere tale articolazione oraria ed effettivamente presente potrà essere autorizzato ad usufruire del pasto erogato presso la scuola, con costo a carico dell'ETS, che dovrà verificare la possibilità di stipulare preventivamente apposita convenzione con la ditta incaricata della gestione del servizio di ristorazione scolastica.

Non potranno infine essere riconosciuti interventi della durata inferiore a 30 minuti di Servizio.

Art. 8. Quantitativo annuo del servizio educativo dell'ultimo biennio scolastico

Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti che in ciascun anno scolastico necessiteranno del servizio, sulla base delle richieste avanzate dai soggetti competenti e pertanto non sono preventivamente quantificabili a priori.

Al fine di una stima indicativa delle ore di servizio educativo scolastico che potranno essere richieste dai singoli Comuni dell'Ambito, si riporta nella tabella sottostante il servizio erogato nell'anno scolastico 2023/24 e programmato nell'anno scolastico 2024/25, differenziato secondo la necessità di sostegno molto elevato (art. 3 comma 3) o elevato (art. 3 comma 1):

Tab. 2 - Servizio educativo scolastico Ambito Territoriale Sociale di Guidizzolo (n. minori)

COMUNE	Anno scolastico 2023-24		Anno scolastico 2024-25	
	Art. 3 Comma 3	Art 3 Comma 1	Art. 3 Comma 3	Art 3 Comma 1
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	96	59	93	102
CAVRIANA	5	3	4	3
GOITO	19	29	24	38
GUIDIZZOLO	15	0	15	0
MEDOLE	19	22	21	19
MONZAMBANO	16	15	21	19
PONTI SUL MINCIO	5	8	5	8
SOLFERINO	5	2	3	1
VOLTA MANTOVANA	15	12	17	15
Totale	195	150	203	205

Fonte: Dati Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale di Guidizzolo

L'effettivo svolgimento del servizio è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere valori medi puramente presuntivi, i quali non vincolano l'ente procedente, o gli enti contraenti, sino all'emissione degli ordinativi di servizio.

Art. 9. Calendario di funzionamento del servizio

Il servizio dovrà essere assicurato per tutto il periodo di validità della singola "Scheda di attivazione del servizio/voucher" (come meglio specificato negli artt. 10 e 11) di norma coincidente con il calendario scolastico dell'istituto frequentato minore beneficiario delle prestazioni, e degli orari delle lezioni dallo stesso seguite. Il servizio, a richiesta di ogni singolo comune, potrà essere inoltre attivato nel periodo estivo in occasione dei centri estivi, o di interventi analoghi.

Art. 10. Modalità di attuazione dell'intervento

Le varie fasi per l'attivazione del servizio educativo si differenziano secondo la tipologia di servizio prevista; nello specifico per il servizio gestito nella **modalità di rapporto educatore-minore 1:1** le fasi sono le seguenti:

- 1) il genitore/tutore consegna alla scuola di riferimento la documentazione rilasciata dall'INPS (verbale/diagnosi funzionale) per la richiesta dell'educatore;
- 2) la scuola, entro il mese di giugno di ogni anno, inoltra le richieste al Comune di residenza di ogni alunno con disabilità;
- 3) il genitore/tutore effettua la scelta della cooperativa accreditata (presso l'ufficio comunale preposto o, in alternativa, presso la scuola);
- 4) il Comune entro la prima metà del mese di luglio di ogni anno convoca il nucleo di valutazione, per l'assegnazione delle ore settimanali ad ogni alunno che necessita dell'educatore. Nucleo di valutazione composto dai rappresentanti delle scuole, della Neuropsichiatria, dell'Amministrazione comunale, dell'Ufficio del Piano di zona di Guidizzolo ed eventuali altri specialisti di cui si ritiene opportuna la presenza;
- 5) il Comune trasmette, con la Scheda attivazione del servizio/voucher, alla cooperativa accreditata, scelta dal genitore, il monte ore settimanale assegnato dal nucleo di valutazione;
- 6) il Comune trasmette agli Istituti scolastici che hanno fatto richiesta, il monte ore settimanale assegnato con l'indicazione della Cooperativa scelta, per ogni alunno con disabilità.

Per quanto riguarda **gli alunni con disabilità art. 3 co 1**, o comunque nei casi in cui sia ritenuto possibile e adeguato lo **svolgimento del servizio in piccolo gruppo**, potrà essere attivato con le cooperative accreditate, in alternativa a quanto sopra descritto e sulla base dell'analisi del Nucleo di valutazione di Ambito, un progetto di classe/piccolo gruppo le cui procedure di attivazione saranno definite da ogni singolo Comune.

L'assegnazione del monte ore per gli alunni con disabilità tiene conto del capitolo "Le assegnazioni delle ore di Assistenza Specialistica" contenuto nelle Linee Guida elaborate dall'Università del Sacro Cuore di Milano (Ce.Di.Sma) ed approvate dall'Assemblea dei Sindaci con la Delibera n.11 del 26.06.2023.

Le cooperative accreditate si impegnano ad avviare gli interventi di norma entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della scheda attivazione/voucher, salvo casi di particolare urgenza, per i quali i singoli uffici comunali preposti concorderanno con gli enti accreditati tempi di attivazione inferiori.

Per quanto riguarda il funzionamento complessivo del servizio va tenuto presente che l'orario di ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto con disabilità, coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio. A tale proposito sarà necessaria la mobilità e la flessibilità del personale educativo, qualora a seguito di verifica, si individui la necessità di variare o integrare interventi su casi specifici.

I coordinatori dei soggetti accreditati sono tenuti a segnalare all'Ufficio di riferimento ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del programma individuale. Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di programmazione definitiva del servizio, senza preventiva autorizzazione del comune di residenza dell'alunno.

In ogni caso il servizio dovrà essere reso in piena e totale collaborazione con l'Ufficio comunale preposto e con il personale docente.

Per la partecipazione alle gite scolastiche o uscite giornaliere da parte dell'educatore, la scuola dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione scritta all'amministrazione comunale, previa autorizzazione della famiglia, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'uscita. Sarà compito del Comune inviare per iscritto l'autorizzazione all'uscita, specificando nel dettaglio cosa è stato autorizzato.

Si precisa che per la copertura degli eventuali costi di vitto e alloggio inerenti all'educatore e/o di eventuali integrazioni orarie, ogni singola amministrazione comunale definirà nello specifico come procedere.

Eventuali reclami e/o osservazioni in merito all'erogazione del servizio – anche nell'ottica del miglioramento continuo e della rispondenza dei servizi ai bisogni del cittadino - potranno essere presentati al Servizio Sociale o all'ufficio competente del Comune.

Se il cittadino vuole rinunciare in via definitiva al servizio educativo scolastico, lo stesso deve presentare rinuncia scritta all'Ufficio comunale preposto.

All'Ente procedente, in qualità di Capofila d'Ambito, ed agli Enti Contraenti, è riservata la più ampia facoltà di verifica e controllo sulle attività svolte dalle agenzie accreditate, al fine di assicurare ai cittadini servizi efficaci, efficienti e di qualità.

Art. 11. Scheda attivazione servizio/voucher

La scheda di attivazione servizio/voucher è lo strumento concreto attraverso il quale i Comuni, a seguito del bisogno di assistenza dell'alunno con disabilità, autorizzano l'erogazione dell'intervento e si impegnano a sostenere l'onere finanziario correlato all'effettiva prestazione, in caso di effettiva fruizione dell'intervento stesso.

Il monte ore assegnato comprende anche le ore di programmazione e verifica previste nel corso dell'anno scolastico; per i casi specifici ogni Comune può definire in modo autonomo e secondo proprie disponibilità economiche iscritte a bilancio il monte ore massimo annuo da destinarsi alle attività di cui sopra.

Al fine della quantificazione del monte ore da riconoscere ad ogni alunno il nucleo di valutazione di Ambito valuterà le seguenti variabili:

- a) indicazioni del servizio specialistico della Neuropsichiatria/Servizio Disabilità e richiesta della scuola;
- b) articolazione del PEI dell'anno precedente;
- c) grado di autonomia già raggiunto dallo studente.

La scheda di attivazione servizio/voucher ha la durata dell'anno scolastico di riferimento.

Le eventuali modifiche in corso d'anno verranno esplicitate tramite una variazione formale della scheda di attivazione/voucher.

Quest'ultima deve contenere:

- a) i dati del beneficiario, la scuola e la sezione/classe di appartenenza, la scelta della cooperativa da parte del genitore;
- b) la durata temporale degli interventi diretti con il minore: monte ore settimanale, decorrenza e termine del servizio;

La scheda di attivazione servizio/voucher viene inviato alla cooperativa per la firma di accettazione del servizio. La copia completa della scheda viene inviata alla famiglia (voucher).

Art. 12. Gestione del monte ore assegnato

Assenza del minore:

Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato, ma agli alunni (malattia dell'alunno, assenza improvvisa, ecc.) si verifichi un'assenza, si procede come di seguito indicato:

- Le ore previste per la prima giornata del verificarsi dell'evento, se non comunicato dalla famiglia nella giornata precedente, verranno riconosciute, fermo restando che l'educatore dovrà garantire la presenza presso la scuola. Il servizio verrà ripreso con il rientro del minore assistito.
- Nei soli casi di servizio educativo per alunni frequentanti scuole secondarie di secondo grado e Istituti di secondo grado dell'istruzione provinciale e della formazione professionale, e a semplice ed espressa richiesta dei Comuni, dovrà essere garantita la presenza della figura educativa durante il periodo di assenza dello studente fino a 10 giorni consecutivi, così come previsto dalla normativa regionale; ovvero si potrà salvaguardare, in accordo con il Comune, un pacchetto di ore per incontri, gite, uscite didattiche ecc.
- In caso di assenza prolungata e in accordo con la scuola e l'Ente locale, si procederà in via straordinaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità e al fine di garantire la continuità delle attività, in accordo con la scuola, con l'effettuazione del servizio a domicilio.

Assenza dell'educatore:

In caso di assenza imprevista dell'educatore, la sostituzione dovrà avvenire entro il secondo giorno rispetto al giorno in cui si verifica l'assenza dello stesso.

In caso di assenze programmate, il servizio dovrà essere comunque garantito, salvo diverse indicazioni della scuola rispetto alle specifiche caratteristiche dell'alunno seguito.

Progetti sperimentali:

Per l'attuazione di progetti sperimentali di piccolo gruppo, come definito nell'art. 4, ogni Ente locale può valutare con il soggetto accreditato e l'Istituto scolastico la fattibilità della sperimentazione.

Al fine di offrire ad ogni Comune dell'Ambito la possibilità di attuare progettualità di piccolo gruppo secondo i termini dell'esperienza dell'educatore di comunità scolastica così come attuato in altri Ambiti del territorio provinciale, l'Ufficio di Piano mette a disposizione, come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 01 aprile 2025, una quota per ogni Comune proveniente da fondi ministeriali e/o regionali. Lo stanziamento sarà deliberato per ogni anno scolastico e vincolato all'entità dei fondi erogati, nonché agli indirizzi dell'Assemblea secondo le esigenze del territorio.

Art. 13. Monitoraggio del servizio e rendicontazione

Al fine di monitorare l'andamento del servizio è prevista la produzione da parte del soggetto accreditato della seguente documentazione:

- a. entro il termine massimo del 30 novembre: relazione descrittiva relativa alla realizzazione del servizio e agli obiettivi generali previsti, corredata dai progetti individualizzati di ogni singolo alunno in carico, da ascrivere all'interno del più ampio quadro del progetto di vita, in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, i servizi specialistici dell'ASST presenti quali la Neuropsichiatria Infantile, il Consultorio, il Servizio Dipendenze e di Salute mentale, competenti per territorio, la scuola se presente, favorendo la partecipazione dei servizi al lavoro e della rete locale dell'associazionismo.
- b. entro il termine massimo del 30 giugno: una relazione finale nella quale venga illustrato l'andamento complessivo del servizio, oltre agli obiettivi raggiunti in merito ai singoli PEI di ogni alunno.

L'Amministrazione contraente, così come previsto nella scheda attivazione servizio/voucher, provvede al pagamento della prestazione fruita dai propri cittadini previa rendicontazione da parte dell'ETS delle prestazioni rese.

L'ETS è tenuto a trasmettere alla singola Amministrazione contraente:

- Documentazione relativa all'avvenuta erogazione degli interventi/servizi articolata per minore, avuto particolare riguardo ai "fogli presenza", che devono essere controfirmati da parte della scuola, entro i 15 giorni del mese successivo al mese oggetto di rendicontazione;
- Fattura cumulativa della quota a carico del Comune per i voucher attivati per tutti gli utenti residenti nel territorio del Comune ordinante;
- Fattura singola su richiesta motivata dei comuni.

Ciascuna Amministrazione contraente ha facoltà di indicare nella comunicazione di attivazione del servizio agli ETS specifiche tecniche ulteriori in punto di rendicontazione e fatturazione.

Capo 2 – SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E/O TERRITORIALE PER MINORI E ADULTI CON DISABILITÀ

Art. 14. Oggetto del servizio

Per servizio di assistenza educativa domiciliare e/o territoriale (di seguito SADE-D) si intende quell'insieme di prestazioni rivolte a persone con disabilità che, pur prefiggendosi analoghe finalità, non rientrano tra quelle previste nel Capo 1) in quanto esulanti dall'ambito scolastico. Nell'oggetto del servizio possono rientrare le prestazioni sociali integrative previste all'interno di altre misure afferenti all'area degli interventi per persone con disabilità.

Art. 15. Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono soggetti disabili, a rischio di emarginazione sociale, e che non hanno o che non possono contare su una rete di aiuti e di relazioni significative, o per i quali che pur avendo una rete di prossimità positiva, si valuta necessario un rinforzo e un potenziamento del livello di inclusione nel territorio di appartenenza.

Per i minori è necessaria la condivisione del progetto individualizzato di intervento con i servizi specialistici e con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 16. Finalità del servizio

Il servizio educativo domiciliare è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-socio-relazionali della persona (adulta e minore) nel proprio contesto di vita, al sostegno del compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio; quindi, in senso generale, è finalizzato all'autonomia dei soggetti a cui si rivolge.

Il servizio è costituito da un insieme di attività socio-educative in un percorso individualizzato di intervento, realizzato al domicilio e/o nel contesto territoriale di appartenenza, valorizzando le risorse pubbliche e private esistenti.

Più nello specifico il servizio è volto:

- al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-socio-relazionali della persona disabile (adulta o minore) nel proprio contesto di vita;
- al sostegno del compito educativo della famiglia;
- alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio;
- all'autonomia dei soggetti a cui si rivolge.

Art. 17. Attività previste

L'assistenza domiciliare educativa consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, nei confronti dei minori, del loro nucleo familiare e degli adulti fragili.

La tipologia di intervento educativo e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nella scheda di attivazione predisposta dal Servizio sociale professionale, anche in accordo con i servizi specialistici e in condivisione con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di minori.

Più nello specifico, per gli adulti sono previsti interventi di sostegno all'autonomia e alla vita indipendente, attraverso l'acquisizione di competenze di base per occuparsi di sé e dell'ambiente di vita, per la gestione di spazi e tempi, di supporto nella gestione economica ordinaria (spesa, ricarica telefonica, gestione del denaro), di accompagnamento per lo spostamento sul territorio con i mezzi pubblici, di affiancamento nell'acquisizione di competenze sociali per le relazioni con gli Enti pubblici, per la richiesta di servizi attraverso l'accesso a sportelli dedicati.

Per i minori sono invece previsti interventi volti all'acquisizione delle competenze di base legate alla crescita nell'autonomia personale e sociale, nel rispetto delle regole, nella costruzione di relazioni positive con i familiari e con la rete amicale, all'apprendimento ed all'applicazione di strategie per affrontare difficoltà che si possono presentare nella quotidianità.

L'educatore dovrà attuare gli interventi nell'ottica del lavoro di rete con i servizi del territorio, specialistici sociosanitari, sociali e scolastici.

Art. 18. Il personale educativo

Al servizio dovrà essere assegnato personale educativo in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), Psicologia (...) e Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente, o superiori (es. LM-50);
- b) in possesso di Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
- c) Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti come definite con decreto interministeriale vigente;
- d) Altri titoli di studio di laurea/diploma rispetto a quelli sopra elencati con una esperienza almeno quinquennale in servizi analoghi di assistenza educativa anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività

Il titolo di cui alla lett. a) costituisce quello richiesto in via ordinaria.

I titoli di cui alla lett. b), c) e d) sono ammessi per quegli operatori assunti in forza della clausola sociale, al fine di garantire la stabilità occupazionale, ovvero per deroghe ad hoc assentite dall'Amministrazione contraente per casi particolari.

Il personale impiegato deve essere in possesso di Patente di guida cat.B.

Art. 19. Il coordinatore

La direzione tecnica del servizio è affidata ad un coordinatore responsabile, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- c) Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia, oppure Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione e comprovata esperienza almeno biennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa;
- d) Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno triennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa.

In relazione ai titoli di cui alla lett. a) e b) l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di accordare deroghe ad hoc, sulla base di motivate ragioni dell'ETS, tenendo conto dell'idoneità del titolo di studio e/o della significativa esperienza del profilo professionale proposto.

Il coordinatore riveste la funzione di riferimento per l'Ente locale e per l'Ufficio di Piano rispetto alla gestione ordinaria del servizio e alle eventuali richieste di variazione, nonché per ogni emergenza o necessità urgente che dovesse presentarsi. Si richiede al coordinatore la

partecipazione ad incontri di monitoraggio e verifica del progetto individuale da definirsi a cadenza semestrale.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

- gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione al Progetto individualizzato dell'utente;
- lavorare in rete con altri servizi istituzionali (Scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali, ...) e non istituzionali, per valorizzare le risorse presenti, con l'obiettivo di sostenere l'utente e la sua famiglia;
- garantire, anche attraverso il proprio staff interno, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);
- organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

Il nominativo ed il recapito del Coordinatore del servizio dovranno essere comunicati all'ente procedente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accreditamento.

Art. 20. Costo orario delle prestazioni

Il costo orario del servizio di assistenza educativa domiciliare/territoriale in regime di accreditamento è definito come da Tabella che segue:

Tab. 3 - Tariffe servizio assistenza educativa domiciliare/territoriale Ambito di Guidizzolo 2025 - 2030

Qualifica	da luglio 2025	da luglio 2026	da luglio 2027	da luglio 2028	da Luglio 2029
Senza titolo	€ 24,96	€ 25,43	€ 25,43	€ 25,43	€ 25,43
Con titolo	€ 25,84	€ 26,85	€ 26,85	€ 26,85	€ 26,85

Il costo orario sopra esposto è comprensivo:

- dei costi connessi al rispetto della normativa sulla sicurezza;
- del tempo e del costo di trasferimento;
- delle verifiche di monitoraggio dell'andamento del progetto con l'équipe titolare del caso quando le ore richieste eccedessero il monte ore mensile dedicato sotto riportato;
- dell'attività periodica di supervisione agli operatori sulle persone in carico;
- dell'attività di coordinamento del servizio riguardante:
 - organizzazione del servizio stesso;
 - organizzazione del personale (sostituzioni, ferie, malattie, ecc);
 - una verifica semestrale con il Comune incaricante;
 - attività di verifica straordinaria del Progetto Individuale su richiesta delle équipes titolari della presa in carico e del referente del soggetto accreditato.

Per ogni beneficiario il soggetto accreditato potrà fruire di un massimo di 3 ore mensili dedicate:

- al lavoro di programmazione;
- agli incontri di verifica con l'équipe titolare del caso ed eventuali altri operatori territoriali;
- alla stesura di relazioni.

Il Soggetto accreditato individuato avrà diritto al corrispettivo coincidente con il valore delle ore effettivamente svolte dai propri operatori nel rispetto del monte ore massimo indicato nella scheda di attivazione.

Il tempo individuato per ogni accesso comprende anche il tempo necessario di spostamento per raggiungere le abitazioni dei beneficiari nel caso ad uno stesso educatore vengano assegnati più progetti, tempo da ripartire equamente fra gli stessi.

Gli interventi di assistenza educativa dovranno essere effettuati dal LUNEDÌ al SABATO indicativamente nella fascia oraria 8-20, salvo accordi diversi per situazioni particolari.

Art. 21. Quantitativo annuo stimato delle ore di assistenza

Le prestazioni richieste ogni anno saranno correlate al numero di cittadini per i quali il servizio sociale ritiene di attivare il servizio in oggetto, sulla base anche degli elementi rilevati dalle altre istituzioni territoriali coinvolte (istituti scolastici, servizi specialistici, ecc.); pertanto non sono preventivamente quantificabili a priori.

Al fine di una stima indicativa delle ore di servizio educativo domiciliare/territoriale che potranno essere richieste dai singoli Comuni dell'Ambito, si riporta nella tabella sottostante il servizio erogato negli anni 2023 e 2024:

Tab. 4 – Media mensile e annuale ore erogate anni 2023-2024

SADE-D COMUNE	Anno 2023		Anno 2024	
	Media ore mensili erogate	Monte ore annuali erogate	Media ore mensili erogate	Monte ore annuali erogate
CASTIGLIONE D/S	510	6131	353	4232
CAVRIANA	13	63	16	166
GOITO	48	576	32	384
GUIDIZZOLO	35	385	27	245
MEDOLE	529	583	806	1050
MONZAMBANO			3	18
PONTI S/M	66	317	47	175
SOLFERINO				
VOLTA M.NA	24	264	0	48
Totale	1225	8319	1284	6318

L'effettivo svolgimento del servizio è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze del cittadino beneficiario, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere valori medi puramente presuntivi, i quali non vincolano l'ente procedente, o gli enti contraenti.

Art. 22. Modalità di attuazione dell'intervento:

Gli interventi verranno attivati secondo le seguenti fasi:

- 1) Richiesta di parte del soggetto beneficiario ovvero disposizione del Tribunale per i Minorenni;
- 2) Definizione della Scheda di attivazione/voucher da parte del servizio sociale del Comune di residenza, nella quale specificare obiettivi e contenuti dell'intervento educativo richiesto, così come meglio specificato all'art. 23, anche con il supporto dei servizi specialistici della Asst, della rete delle associazioni del territorio e da altri enti e/o servizi coinvolti nel progetto, con ipotesi del pacchetto ore necessario all'implementazione del progetto;
- 3) il genitore/tutore effettua la scelta della cooperativa accreditata presso i servizi sociali del Comune di residenza;

- 4) il Comune trasmette, con la Scheda attivazione del servizio/voucher, alla cooperativa accreditata, scelta dal genitore, il monte ore settimanale/mensile assegnato: laddove necessario, potrà essere richiesta e concordata con la Cooperativa accreditata la gestione flessibile del monte ore secondo le esigenze della persona e della fase del progetto individuale, specialmente nel caso di interventi educativi rivolti a persone adulte;
- 5) la Cooperativa individuata risponde alla richiesta inviata dal Comune entro 15 giorni lavorativi e si impegna ad avviare l'intervento richiesto di norma entro il termine della settimana successiva alla sottoscrizione della scheda attivazione/voucher, salvo casi di particolare urgenza, per i quali i singoli uffici comunali preposti concorderanno con gli enti accreditati tempi di attivazione inferiori;
- 6) entro i primi tre mesi di intervento educativo va redatta da parte della cooperativa incaricata una relazione contenente l'osservazione effettuata e la proposta progettuale individualizzata, da presentare nel primo incontro con il servizio sociale e, laddove presente, con l'équipe integrata con gli enti del territorio e condividere con la famiglia/cittadino beneficiario.

Il Progetto Individuale verrà sottoscritto dal destinatario o dalla sua famiglia, dai servizi e dalle associazioni/reti coinvolte; qualora l'intervento fosse oggetto di prescrizione dell'Autorità Giudiziaria verrà attivato anche in assenza della sottoscrizione da parte del beneficiario o della sua famiglia. In questo caso la cooperativa accreditata sarà individuata straordinariamente dall'équipe di presa in carico, secondo principi di adeguatezza e rispondenza alle necessità dell'utente, seguendo tendenzialmente il principio di rotazione e ponendo attenzione alla continuità educativa, laddove necessario, nel caso si siano attivati altri interventi a beneficio dello stesso nucleo familiare/della stessa persona.

La durata del progetto individuale verrà definita dall'équipe di presa in carico, che a seguito dei monitoraggi e delle valutazioni periodiche potrà rideterminarne la conclusione.

Le prestazioni sono da svolgersi:

- presso il domicilio del beneficiario;
- presso i servizi territoriali o altri spazi presenti nella comunità (sede delle associazioni, biblioteca, spazi ludico ricreativi ecc);
- singolarmente o in piccoli gruppi.

Sono previsti Progetti di gruppo qualora la condizione individuale ne definisca l'opportunità e siano confacenti agli obiettivi della presa in carico di ciascun soggetto coinvolto. È indispensabile definirli per omogeneità di bisogni ed interessi dei soggetti coinvolti. In questo caso, l'attività educativa deve tenere conto sia degli obiettivi individuali che del gruppo e si avvale di contesti territoriali (es. Associazioni di volontariato, CAG, oratori, strutture scolastiche e sportive, altro...) dove sia possibile sperimentare attività di socializzazione, di autonomia e di integrazione volte all'inclusione dei soggetti coinvolti. Il gruppo può essere composto fino ad un massimo di 10 soggetti.

Il soggetto accreditato effettuerà gli interventi educativi, cui il cittadino ha diritto nel periodo di riferimento, come da progetto.

Alla persona beneficiaria verrà consegnato, dopo la scelta del soggetto accreditato erogante, la scheda/voucher corrispondente al monte ore di prestazioni educative assegnate secondo la programmazione prevista dal Progetto Individuale, che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui viene attivata la prestazione. Il voucher potrà essere rinnovato l'anno successivo se previsto dal progetto individuale.

Art. 23. Scheda attivazione servizio/voucher

Si rinvia all'art. 10, applicabile al servizio in parola in quanto compatibile.

La scheda di attivazione servizio/voucher è lo strumento concreto attraverso il quale i Comuni, autorizzano l'erogazione dell'intervento e si impegnano a sostenere l'onere finanziario correlato all'effettiva prestazione, in caso di effettiva fruizione dell'intervento stesso.

Al fine della quantificazione del monte ore da riconoscere ad ogni cittadino il servizio sociale del Comune di residenza, unitamente all'équipe composta dai servizi specialistici e dalla rete del territorio, laddove presente, valuterà le seguenti variabili:

- d) indicazioni del servizio specialistico della Neuropsichiatria/Servizio Disabilità e richiesta della scuola;
- e) articolazione del PEI laddove presente;
- f) obiettivi da perseguire in ordine al grado di autonomia posseduto.

La scheda di attivazione servizio/voucher ha la durata dell'anno solare/scolastico, secondo la tipologia dell'intervento educativo.

Le eventuali modifiche in corso d'anno verranno esplicitate tramite una variazione formale della scheda di attivazione/voucher.

Quest'ultima deve contenere:

- c) i dati del beneficiario, la scelta della cooperativa da parte del genitore;
- d) la durata temporale degli interventi diretti con il beneficiario: monte ore settimanale/mensile, decorrenza e termine del servizio;

La scheda di attivazione servizio/voucher viene inviato alla cooperativa per la firma di accettazione del servizio. La copia completa della scheda viene inviata alla famiglia.

Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato, ma agli utenti (malattia, assenza improvvisa, ecc.) si verifichi un'assenza, e se questa non è comunicata al soggetto accreditato entro le ore 18.00 del giorno precedente, verrà riconosciuta all'educatore la prima ora di servizio; le restanti ore verranno recuperate concordando con il servizio sociale e la famiglia una diversa distribuzione alla ripresa del servizio.

In caso di assenza degli operatori, la sostituzione dovrà avvenire entro il giorno successivo al giorno dell'assenza, e comunque in modo da garantire il servizio senza variazioni al piano concordato.

Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di programmazione definitiva del servizio, senza preventiva autorizzazione del comune di residenza dell'alunno.

Art. 24. Monitoraggio del servizio

Il Progetto sarà oggetto di verifiche almeno bimestrali, oppure al bisogno, da parte dell'équipe di presa in carico, rispetto all'andamento della situazione, al conseguimento degli obiettivi individuati e ad eventuali riformulazioni dell'intervento.

L'Ufficio di Piano avrà la funzione di regia generale del servizio, unitamente alla Commissione id Ambito laddove necessario e presente, per garantire continuità d'intervento tra il servizio educativo scolastico e quello domiciliare: a cadenza semestrale

- registrerà le attivazioni effettuate dai Comuni, comprensive dei nominativi delle Cooperative individuate, dei tempi di attivazione e delle ore richieste ed erogate;
- convocherà, unitamente all'équipe di presa in carico, la cooperativa incaricata nelle figure del coordinatore e dell'educatore, per le verifiche del Progetto individuale; entro la

settimana precedente alla data della convocazione la Cooperativa invierà all'Ufficio di Piano e al servizio sociale di riferimento una relazione di monitoraggio/verifica del Progetto, da presentare nel corso della riunione;

- verrà redatto un verbale di sintesi delle decisioni assunte nel corso della verifica, contenente gli obiettivi per il semestre successivo e le azioni previste;

È infine prevista la produzione da parte del soggetto accreditato, entro 30 giorni dalla chiusura del progetto, di una relazione finale nella quale venga illustrato l'andamento complessivo del progetto, oltre agli obiettivi raggiunti in merito ai singoli obiettivi prefissati.

Verrà inoltre istituito un Tavolo per la domiciliarità, con il coinvolgimento delle cooperative accreditate e degli attori della rete, al fine di monitorare il servizio educativo/territoriale e favorire il confronto e la riflessione sugli elementi costitutivi dello stesso, nell'ottica di migliorarlo e svilupparlo secondo i bisogni del territorio.

L'Amministrazione contraente, così come previsto nella scheda attivazione servizio/voucher, provvede al pagamento della prestazione fruita dai propri cittadini previa rendicontazione da parte dell'ETS delle prestazioni rese.

L'ETS è tenuto a trasmettere alla singola Amministrazione contraente:

- Documentazione relativa all'avvenuta erogazione degli interventi/servizi articolata per utente, concordando con il Comune la possibilità di produrre "fogli presenza", controfirmati da parte della famiglia, entro i 15 giorni del mese successivo al mese oggetto di rendicontazione;
- Fattura cumulativa della quota a carico del Comune per i voucher attivati per tutti gli utenti residenti nel territorio del Comune ordinante;
- Fattura singola su richiesta motivata dei comuni;

Ciascuna Amministrazione contraente ha facoltà di indicare comunicazione di attivazione del servizio agli ETS specifiche tecniche ulteriori in punto di rendicontazione e fatturazione.